

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/461 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire procedure comuni, formati e modelli che consentano alle autorità competenti di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento, diretti o indiretti, di partecipazioni qualificate in enti creditizi, se il candidato acquirente è un soggetto sottoposto a vigilanza in un altro Stato membro o settore, l'impresa madre di tale soggetto o la persona fisica o giuridica che lo controlla. In tali casi le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente le informazioni richieste e tutte le altre informazioni essenziali.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, il processo di consultazione di cui all'articolo 24 di detta direttiva si applica anche alla valutazione degli azionisti e dei soci di un ente creditizio ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio. Le procedure comuni, i formati e i modelli dovrebbero pertanto consentire anche la consultazione tra le autorità competenti interessate quando la valutazione degli azionisti o dei soci con partecipazioni qualificate è svolta nell'ambito della valutazione delle domande di autorizzazione degli enti creditizi.
- (3) Al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti e di assicurare uno scambio di informazioni efficiente, le autorità competenti dovrebbero designare appositi punti di contatto al fine specifico del processo di consultazione di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE e pubblicare tali informazioni sui loro siti web.
- (4) Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti, la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo.
- (5) Le procedure di consultazione dovrebbero altresì consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento del processo di consultazione promuovendo, ove opportuno, un feedback sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici pertinenti e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

